

Detrazioni Iva: come si applicano

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull'innalzamento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti lattiero-caseari, bovini e suini vivi

A cura di
CORRADO FUSAI

L'ultima legge di Stabilità ha disposto l'innalzamento delle "percentuali di compensazione" applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% e per il solo anno 2016, e agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8% (con il vincolo, per i bovini e i suini, che le minori entrate per lo Stato non devono superare i 20 milioni di euro).

La prescrizione si è concretizzata nel varo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle Politiche agricole, del Decreto 26 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio scorso. L'aumento delle percentuali di compensazione è quasi sempre una buona notizia per i produttori agricoli che operano in regime speciale Iva: vediamo perché.

Il regime ordinario...

Nel regime Iva normale, quando un soggetto vende un bene o presta un servizio, addebita al

proprio cliente anche l'imposta, calcolata applicando al prezzo o corrispettivo l'aliquota prevista dalla norma. L'imposta deve essere riversata all'erario, ma non nella sua interezza: infatti il venditore può detrarre dall'imposta dovuta quella quota che ha speso nell'acquistare beni o servizi necessari alla propria attività.

Quando l'Iva incassata è maggiore dell'Iva esborzata nell'acquisto di beni e/o servizi, il soggetto passivo dovrà versare la differenza (debito d'imposta) all'erario. In caso contrario sarà il soggetto passivo a essere creditore d'imposta nei confronti dell'erario.

...e quello speciale

Per i produttori agricoli che operano in regime speciale Iva, in caso di vendita di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della Tabella A allegata alla legge Iva, il procedimento è simile, ma non uguale. Per tali prodotti, infatti, oltre alle aliquote Iva ordinarie, sono previste altre particolari aliquote, dette appunto "percentuali di compensazione".

Il produttore che opera in regime speciale, quando cede prodotti agricoli e ittici, deve emettere fattura applicando l'aliquota Iva ordinaria relativa al prodotto ceduto, e successivamente versare all'erario la differenza tra l'aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione (ove presente, perché non è prevista per tutti i prodotti). In altre parole, la percentuale di compensazione è la percentuale di detrazione dall'Iva dovuta. Più alta è la percentuale di compensazione, più alto è il "risparmio" d'imposta a favore del produttore agricolo.

Il decreto interministeriale stabilisce dunque che per i prodotti del settore lattiero-caseario la percentuale di compensazione passa in misura stabile dall'8,8% al 10%; per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, per il solo anno 2016 la percentuale sale



Dell'Aquila



dal 7% al 7,65%; per gli animali vivi della specie suina, per il solo anno 2016, la percentuale di compensazione passa dal 7,3% al 7,95%;

Dal latte allo yogurt, imposta azzerata

Come precisato recentemente dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E dello scorso 6 maggio scorso, i prodotti del settore lattiero-caseario alle cui cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016 si applica la nuova percentuale di compensazione pari al 10% sono il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (a); gli altri prodotti compresi al punto n. 9 della Tabella A, Parte I, allegata al Dpr n. 633 del 1972 (b). «Al riguardo – precisa l'Agenzia – il citato punto n. 9 (*omissis*) richiama il “latte fresco” e la “crema di latte” “non concentrati né zuccherati”, facendo espressamente riferimento alla voce doganale 04.01 della tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. In detta voce doganale rientrano anche yogurt, Kephir e altri prodotti; pertanto, l'indicazione “altri” deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01».

Si tratta, in buona sostanza dei seguenti prodotti: latticello, latte e crema coagulati, yogurt, Kephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati.

La nuova percentuale di compensazione del 10% è esattamente pari all'aliquota Iva ordinaria: ciò significa, come sottolinea l'Agenzia delle Entrate nella propria circolare, che per tutte le cessioni di prodotti sopra indicati alle lettere a) e b) l'Iva è azzerata e quindi non dovuta.

Due casi particolari

L'aumento delle percentuali di compensazione decorre dal 1 gennaio 2016. La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su due situazioni particolari in cui possono trovarsi le aziende agricole.

Per i passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al Dpr n. 633 del 1972 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti (che applicano il più volte richiamato regime speciale) a cooperative o agli altri organismi associativi, le nuove percentuali di compensazione si devono applicare anche per le consegne effettuate nel corso dell'anno 2015 con pagamento del prezzo nel 2016. «Si precisa – chiarisce l'Agenzia delle Entrate – che in caso di adozione del regime speciale anche da parte dell'ente organismo associativo, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola».

L'Agenzia fornisce precisazioni anche per i seguenti casi:

- 1) per le cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali stabilite dall'articolo 6 del Dpr n. 633 del 1972: quindi, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione e della misura delle aliquote di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata;
- 2) in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, l'imposta va liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa. Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio (Iva da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove aliquote di compensazione;
- 3) le regole del punto precedente si applicano anche nei casi di contratti di somministrazione (il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene), per le consegne dei beni con prezzo da determinarsi (in base al Dm 15 novembre 1975 la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo). Restano ferme, anche in tali casi, le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 del citato Dpr n. 633 del 1972, qualora, prima della determinazione del prezzo, siano emesse fatture ovvero siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi. ■